

Prot. 1100

Cagliari, 4 settembre 2014

PEC

**Al Responsabile del Procedimento**  
**Ing. Massimiliano De Angelis**  
**Istituto Zooprofilattico Sperimentale**  
**della Sardegna**  
**via Duca degli Abruzzi n. 8**  
**07100 Sassari (SS)**  
[protocollo@pec.izs-sardegna.it](mailto:protocollo@pec.izs-sardegna.it)

**OGGETTO: ESPERIMENTO INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 91 C. 2 E 57 C. 6 DEL D.LGS N. 163/2006 E DELL'ART. 267 C. 2 E C. 7 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00 FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI UN AUDIT ENERGETICO SUGLI EDIFICI DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA. CIG: ZA60FCB6E4**

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All'avviso, vengono esplicitate le modalità di calcolo del compenso affermando che *"Come base di riferimento per la determinazione del compenso sono state assunte le tariffe professionali di cui al DM 4/4/2011, tenendo conto di quanto disposto dal DM n. 143/2013, e tenendo altresì conto della disponibilità di bilancio di cui ai Cod. 22 e 23 del Piano triennale delle Opere di cui alla Determina n. 407 del 30/04/2014"*. Tuttavia all'avviso non risulta allegata la *"procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico"*, così come disposto anche dall'art. 11 comma 18 della L.R. 5/2007.

Occorre dunque esplicitare come si è giunti alla quantificazione della somma di € 20.000,00 posta a base di gara al fine di valutarne la congruità. **Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler pubblicare insieme all'avviso, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara**

In tal senso, del resto, l'art. 264, co. 1. lett. d) D.P.R. n. 207/2010 prescrive che la disciplina di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria individui, tra l'altro, *"...d) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare"*.

Difatti, le stazioni appaltanti *“non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L’importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell’importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue”* (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

2. A pag. 4 dell’Avviso laddove si parla dei requisiti di capacità tecnico-professionale, al punto 3), si afferma che occorre il *“possessione della Certificazione in “esperto in gestione dell’energia” (EGE), ai sensi della Norma UNI CEI 11339/2009. La norma in questione definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione degli Esperti in Gestione dell’Energia delineandone i compiti, le competenze e le modalità di valutazione delle competenze, ma non impone l’obbligatorietà di tale qualificazione per lo svolgimento dell’incarico oggetto della presente indagine di mercato. Alla luce di ciò tale limitazione si traduce infatti in un’indebita restrizione della libera concorrenza nonché in una violazione del principio del favor participationis. Sul punto, del resto, la giurisprudenza ha recentemente affermato che “La libera concorrenza e la parità di trattamento nelle gare comunitarie escludono che all’amministrazione sia data la facoltà di restringere la partecipazione con criteri limitativi della capacità tecnica”.*
3. Sempre a pag. 4 dell’Avviso, laddove si parla dei requisiti di capacità tecnico-professionale, si afferma che *“Relativamente al requisito di capacità tecnica professionale di cui al precedente punto 4, per poter essere ammessi alla selezione, i professionisti interessati devono avere eseguito nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, per conto di pubbliche amministrazioni e/o committenti privati, servizi professionali riconducibili all’oggetto del presente avviso, e più precisamente servizi riguardanti la redazione di studi di fattibilità e/o progettazione preliminare/definitiva/esecutiva per l’affidamento in concessione di servizi di progettazione esecutiva, costruzione, gestione e manutenzione di strutture ed impianti tecnologici volti alla riqualificazione ed all’efficientamento energetico di importo complessivo degli affidamenti, riferito al decennio, uguale o maggiore a € 2.000.000,00, e di importo riferito al singolo intervento non inferiore a € 500.000,00; importo quest’ultimo non frazionabile in caso di partecipazione alla procedura selettiva in forma associata. Tali requisiti dovranno essere dimostrati tramite la compilazione, sottoscrizione e presentazione delle “Schede Referenze Professionali” di cui all’Allegato D.”* Tale richiesta di requisiti non trova riscontro formale nel D.P.R. 207/2010, cui si deve obbligatoriamente fare riferimento stante la natura dei servizi professionali, e precisamente all’art. 267 comma 7 dove si afferma che *“i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può*

essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare". Pertanto alla luce di ciò si deve poi fare riferimento all'art. 263 comma 1 lett. b) e c) in base ai quali i requisiti dimostrabili possono essere:

- b. *l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie."*
- c. *l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento*

Nell'avviso in oggetto non vengono menzionate né le categorie di cui al D.M. 143/2013 né viene definito l'ammontare presunto dei lavori cui si riferisce la prestazione e pertanto non è chiaro come si giunga alla definizione dell'importo di € 2.000.000,00 e di € 500.000,00. **Occorre pertanto specificare**, anche in relazione al punto 1) della presente nota, **a quale classe e categoria di prestazioni si faccia riferimento**

4. In merito alla documentazione richiesta per la dimostrazione dei requisiti tecnici, nell'avviso a pag. 6 si chiede di compilare l'allegato D. Trattandosi di incarichi di importo stimato inferiore ai 100.000,00 euro, ai sensi dell'art. 267 comma 7, si applica quanto previsto dal comma 3 e 4 del medesimo articolo: *"(...) La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l'allegato O, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 263, comma 2."*

Al fine di uniformare la modalità di presentazione dei curricula presso tutti gli Enti, si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di voler utilizzare, gli appositi modelli predisposti dal D.P.R 207/2010. La volontà dell'Ordine scrivente è quella di sensibilizzare le Amministrazioni affinché vi sia una standardizzazione delle richieste a fronte di un modello già predisposto dalla normativa nazionale. L'utilizzo infatti di un modello unico consentirà agli operatori economici di risparmiare tempo nella compilazione delle domande, andando di volta in volta ad aggiornare i dati senza stravolgere l'impianto dei curricula, e per contro, consentirà alle Amministrazioni una più rapido confronto dei dati in essi contenuti.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più

efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Gaetano Attilio Nastasi

